

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Il Decreto Legge n. 16/2012 ha ridotto **da € 10.000 a € 5.000** il limite entro il quale è consentito l'**utilizzo in compensazione** "orizzontale" nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) **senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale** (apposita istanza). Il nuovo limite si riflette quindi sull'utilizzo del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013.

Compensazione orizzontale

La compensazione "orizzontale", ossia quella **che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**, è soggetta alle seguenti limitazioni:

Utilizzo pari o inferiore a € 5.000	Se il credito IVA 2012 è di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
Utilizzo superiore a € 5.000	<p>Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000.</p> <p>Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.</p> <p style="padding-left: 20px;">Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000</p> <p>N.B. ▪ è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel / Fisconline); ▪ il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.</p>

Presentazione annuale della dichiarazione

Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è **possibile presentare "in via anticipata"** il mod. IVA **in forma autonoma**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche se l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 5.000.

Come sopra accennato, l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi **superiori a € 5.000** è possibile **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del mod. IVA 2013.

N.B. La presentazione del **mod. IVA 2013 in forma autonoma** entro febbraio **esonera** il contribuente dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2012.

In ogni caso è possibile presentare il mod. IVA all'interno del mod. UNICO fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui**

La dichiarazione annuale presentata **senza il visto di conformità**, che limita l'utilizzo in compensazione del credito a € 15.000, **può essere sostituita da una dichiarazione correttiva "nei**

termini” / integrativa, completa del visto, per poter compensare un importo superiore (la compensazione è possibile **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione** della “nuova” dichiarazione).

VIOLAZIONE TRIBUTARIE - SI APPLICA LA SANZIONE PIU' FAVOREVOLE

Con **Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1656, la Corte di cassazione** ha stabilito che il contribuente che viola norme tributarie è tenuto comunque a corrispondere le **sanzioni** anche se quelle **meno care**, nonostante queste siano entrate in vigore con una norma successiva all'accertamento. Inoltre, il giudice può decidere di applicare le sanzioni meno salate d'ufficio, senza specifica richiesta di parte.

Secondo i giudici, infatti, *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole”*.

NUMERAZIONE DELLE FATTURE

Con **Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal **1° gennaio 2013** si può ricorrere a **qualsiasi tipo di numerazione progressiva** della fattura che ne garantisca l'**identificazione univoca**.

A decorrere da tale data, il contribuente può scegliere se adottare una **numerazione progressiva** che prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività, partendo dal numero 1 o dal **numero successivo** a quello **dell'ultima fattura del 2012**.

Nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente potrà continuare ad adottare il **sistema di numerazione progressiva per anno solare** in quanto l'identificazione univoca è garantita dalla data (obbligatoria in fattura).

IMU DAL 2013

La **Legge 24 dicembre 2012, n. 228**, c.d. **“Legge di stabilità 2013”**, commi da 380 a 386, ha introdotto alcune novità in relazione all'IMU.

In particolare:

- è **soppressa la quota riservata allo Stato** pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza, l'intero gettito spetta al Comune; è **soppresso**, conseguentemente, **il Fondo sperimentale di riequilibrio** ex art. 2, D.Lgs. n. 23/2011;
- è **riservato allo Stato** il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota “standard” dello 0,76%, derivante **dagli immobili** ad uso produttivo **appartenenti alla categoria catastale “D”**. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota “standard”

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

L'articolo 1, comma 473, Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. **“Legge di stabilità 2013”**, intervenendo sull'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, dispone la riapertura della **possibilità di rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

posseduti alla data dell'1.01.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.06.2013** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**

REDDITOMETRO - PUBBLICATO IL DECRETO

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3**, il Decreto 24 dicembre 2012 con il quale il Ministro dell'Economia ha definito le modalità attuative del redditometro.

In particolare **l'art. 4, D.M. 1 gennaio 2013**, stabilisce i seguenti elementi costitutivi del reddito complessivo accertabile sinteticamente:

- ammontare delle spese, anche diverse da quelle di tabella A, sostenute dal contribuente desumibili da dati presenti in anagrafe tributaria;
- quota parte della spesa media ISTAT riferita al nucleo familiare di appartenenza;
- ammontare di ulteriori spese riferite ai beni e servizi di tabella desunta da analisi e studi socio economici;
- quota di risparmi formatasi nel corso dell'anno, depurati dai disinvestimenti dell'anno stesso e da quelli effettuati nei quattro anni precedenti.

NOVITA' LAVORO

INDICAZIONI SULLE PARTITE IVA

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012** e con il **Decreto 20 dicembre 2012**, è intervenuto per fornire indicazioni operative sull'utilizzo delle partite IVA, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il Ministero, in particolare,

- analizza i requisiti/parametri in presenza dei quali i titolari di partita IVA si presumono collaboratori a progetto;
- individua le categorie professionali a cui non si applicano i suddetti parametri in quanto sono escluse dalla presunzione (Decreto 20 dicembre 2012);
- fornisce chiarimenti sulle tempistiche dei controlli da parte degli organi ispettivi **(che non potranno avvenire prima del 2014)**.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Il Ministero del Lavoro, nella **Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013**, fornisce indicazioni al personale ispettivo in merito alle **violazioni in materia di apprendistato** alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 al Testo unico dell'Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).

Il Ministero ricorda che gli aspetti sanzionatori più pesanti in materia di apprendistato riguardano le **inadempienze nell'erogazione della formazione**, laddove il datore di lavoro sia esclusivo responsabile e l'inadempimento sia tale da impedire il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Sul sito www.italialavoro.it viene resa nota la **proroga**

- al 31 marzo 2013, per le regioni "Competitività", e
- al 31 dicembre 2013, per le regioni "Convergenza"

della domanda di **contributi finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato**.

Si ricorda che, fino a concorrenza delle risorse disponibili, verrà riconosciuto alle imprese:

- un contributo di euro 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
- un contributo di euro 4.700,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno

IL MUD - DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 213 alla **Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302**, il **modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** per l'anno 2013.

Si ricorda che il modello, approvato con **D.P.C.M. 20 dicembre 2012**, deve essere utilizzato fra l'altro da **Comuni** o loro **Consorzi** e dalle **comunità montane** oltre agli altri **operatori** che, in attesa della piena operatività del Sistri, hanno continuato ad avvalersi di **registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti**.

Il modello deve essere presentato entro il prossimo **30 aprile 2013**, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE MICROIMPRESE

Con **Nota del 31 gennaio 2013**, il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in relazione al termine ultimo, entro il quale è ancora consentito l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (DVR) da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.

In particolare, il Ministero fissa al **31 maggio 2013** il predetto termine. Conseguentemente, dal 1° giugno 2013 anche i datori di lavoro in esame dovranno provvedere a redigere il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

MASSIMALI CIG E MOBILITA' PER L'ANNO 2013

L'INPS, nella **Circolare n. 14 del 30 gennaio 2013**, comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ASpl e mini-ASpl e l'importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2013.

Gli importi sono indicati, al lordo ed al netto della riduzione del 5,84%, in particolare, il **trattamento di integrazione salariale**, a fronte di una **retribuzione** mensile di riferimento:

- inferiore o uguale a 2.075,21 è pari ad un valore lordo di 959,22 euro a cui corrisponde un netto di **903,20 euro**;
- superiore a 2.075,21 è pari ad un valore lordo 1.152,90 euro a cui corrisponde un netto di **1.085,57 euro**

AUMENTO CONTRIBUTI INPS

L'INPS, con la **Circolare n. 13 del 28 gennaio 2013**, fornisce una **sintesi, per l'anno 2013**, delle **principali disposizioni** in materia di **contribuzione dovuta dai datori di lavoro** in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato. In particolare è aumentato dell'1,4% il contributo per i dipendenti a tempo determinato ; è aumentato dell'1,61% il contributo per gli apprendisti ; è aumentato dell'1,3% il contributo per artigiani e commercianti ; è aumentato del 2% il contributo alla gestione separata per gli iscritti ad altra forma di previdenza.

ISTRUZIONI INPS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE DAL 2013

Sempre con la circolare INPS 14 del 30 gennaio 2013 ,di **particolare interesse** per l'operato dei datori di lavoro risulta essere il riepilogo delle **agevolazioni contributive in favore dell'occupazione che NON hanno trovato conferma** per l'anno **2013**, quali ad esempio, la riduzione contributiva per le assunzioni dalle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese **che occupano meno di 15 dipendenti**, nonché gli incentivi per favorire l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga

Rimangono invece in vigore le seguenti agevolazioni :

I **datori di lavoro**, comprese le cooperative che instaurano con i soci lavoratori rapporti di lavoro di tipo subordinato,

- che effettuano assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della Legge n. 223/1991 (lavoratori in mobilità a seguito di CIGS o di licenziamento collettivo nell'ambito di imprese **che occupano più di quindici dipendenti**),
- hanno diritto, in relazione alle predette assunzioni, alla riduzione della contribuzione a proprio carico. In particolare, i datori di lavoro in questione applicano l'aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti (10%). L'agevolazione contributiva non riguarda i contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono sempre dovuti in misura intera.

Durata dell'agevolazione contributiva per il datore di lavoro

La durata dell'agevolazione (applicazione aliquota contributiva del 10%) varia in funzione del tipo di assunzione. Nello specifico, se l'assunzione è

- a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per 18 mesi;
- a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, l'agevolazione spetta per l'intera durata del rapporto.

TIROCINI-LINEE GUIDA

In data **24 gennaio 2013**, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le **linee guida in materia di tirocini** presentate dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).

Il documento fornisce principi comuni e standard minimi in materia di tirocini ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi, entro sei mesi, ferma restando la competenza legislativa di tali enti in materia.

La novità di maggiore rilievo è costituita dalla previsione del pagamento al tirocinante di una indennità di partecipazione non inferiore a euro 300,00

DETAZZAZIONE PRODUTTIVITA' LAVORO 2013

Nella serata del 22 gennaio 2013, è stato firmato il **DPCM**, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che rende attuativo anche per il **2013** la **detassazione**; a differenza degli anni passati però, per poter applicare il beneficio fiscale ai lavoratori, l'azienda dovrà alternativamente:

- rispettare **indici di incremento della produttività**, efficienza organizzativa redditività o innovazione, stabiliti dall'accordo, ovvero
- operare in almeno **tre delle quattro aree d'intervento** che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività.

A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti:

- ridefinizione dell'articolazione dell'orario di lavoro;
- distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente le due settimane;
- attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;
- interventi in materia di fungibilità delle mansioni

NUOVE INDICAZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013**, fornisce nuove indicazioni operative sul **lavoro occasionale accessorio**, regolato dagli artt. 70 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro (Legge n. 92/2012).

In particolare, il Welfare fornisce chiarimenti in merito a:

- caratteristiche del buono lavoro (in particolare sarà numerato e non inferiore a euro 10,00 per ogni ora di lavoro) ; **dovrà inoltre essere speso entro 30 giorni dall'acquisto**
- disciplina sanzionatoria (in caso contrario il rapporto sarà di lavoro subordinato)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012-2013

L'INAIL, nella **Nota 15 gennaio 2013, n. 301**, fornisce chiarimenti in merito all'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al prossimo 18 febbraio 2013, comprensive del settore della navigazione.

In particolare l'Istituto comunica:

- la misura dell'**addizionale** per il **Fondo amianto** fissata, per gli **anni 2012 e 2013**, nella misura del **1,08%** del monte retributivo;
- la **riduzione per le imprese artigiane** per l'anno 2012 stabilita, dal DM 31 ottobre 2012, pubblicato ieri sul sito internet del Ministero del Lavoro, nella misura del **6,95%**;
- i coefficienti da moltiplicare, in caso di rateazione, agli importi della seconda, terza e quarta rata:
 - scadenza del 16 maggio 2013 coefficiente del 0,00741288;
 - scadenza del 16 agosto 2013 coefficiente del 0,01525178;
 - scadenza del 16 novembre 2013 coefficiente del 0,02309068

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà febbraio 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*